

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

STINQ - GO/AIA/2-R

Revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 2107 del 9 settembre 2013, come rettificata con il decreto n. 2263 del 7 ottobre 2013, rilasciata a favore della Società ZINCOL ITALIA S.p.A. per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.3, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Villesse (GO).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed, in particolare, l'articolo 21-quinquies;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** l'articolo 52, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2107 del 9 settembre 2013, con il quale è stata rinnovata, a favore della Società ZINCOL ITALIA S.p.A. con sede legale nel Comune di Barbarano Vicentino (VI), via Giacomo Matteotti, 24, identificata dal codice fiscale 00152230249, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.3, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Villesse (GO), via Cividale, 7;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2263 del 7 ottobre 2013, con il quale è stata rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2107/2013;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2107/2013, è stata prorogata fino al 9 settembre 2023;

**Vista** la nota del 20 aprile 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 30 aprile 2015, acquisita dal Servizio competente il 30 aprile 2015 con protocollo n. 11787, con la quale la Società ZINCOL ITALIA S.p.A. ha comunicato:

- 1) che in riferimento al decreto n. 2107 del 9 settembre 2013 di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, lo stabilimento di Villesse (GO) è tutt'ora inattivo;
- 2) che nel corso dell'anno 2014 la produzione è rimasta sospesa e non ci sono state movimentazioni di materie prime e materiali;
- 3) che l'unico movimento di rifiuti avvenuto nel corso dell'anno 2014 riguarda un quantitativo di 18.000 kg di zinco solido proveniente dalla dismissione della vasca di zincatura, dovuto ad attività di messa in sicurezza del sito;
- 4) che per quanto riguarda il DM 272/2014, non essendo presente presso il sito di Villesse (GO) alcuna sostanza pericolosa, il sito stesso non è soggetto all'obbligo della redazione della Relazione di riferimento;

**Viste** la nota dell'11 aprile 2017, trasmessa a mezzo PEC il 21 aprile 2017, acquisita dal Servizio competente il 21 aprile 2017 con protocollo n. 17673, la nota del 3 maggio 2017, trasmessa a mezzo PEC il 5 maggio 2017, acquisita dal Servizio competente il 5 maggio 2017 con protocollo n. 19745 e la nota dell'8 marzo 2018, trasmessa a mezzo PEC il 9 marzo 2018, acquisita dal Servizio competente il 12 marzo 2018 con protocollo n. 14822, con le quali la Società ZINCOL ITALIA S.p.A. ha comunicato:

- 1) che in riferimento al decreto n. 2107 del 9 settembre 2013 di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, lo stabilimento di Villesse (GO) è tutt'ora inattivo e che nel corso dell'anno 2016 la produzione è rimasta sospesa e non ci sono state movimentazioni di materie prime e materiali;
- 2) la chiusura definitiva dell'impianto produttivo;
- 3) che in riferimento al decreto n. 2107 del 9 settembre 2013 di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, lo stabilimento di Villesse (GO) è tutt'ora inattivo, con cessazione dell'attività al 3 maggio 2017 e che nel corso dell'anno 2017 la produzione è rimasta sospesa e non ci sono state movimentazioni di materie prime e materiali;

**Vista** la nota prot. n. 14892 del 12 marzo 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha comunicato alla Società ZINCOL ITALIA S.p.A. l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2107 del 9 settembre 2013, come rettificata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2263 del 7 ottobre 2013 e n. 535 del 7 aprile 2015;
- 2) ha chiesto ad ARPA FVG di compiere una visita ispettiva presso l'installazione della Società stessa, al fine di effettuare, alla luce della comunicazione di chiusura definitiva dell'installazione, tutti i controlli necessari ad accertare l'inattività e la messa in sicurezza degli impianti;
- 3) ha specificato alla Società che a seguito della visita ispettiva sarà possibile adottare il provvedimento di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota del 5 ottobre 2018, trasmessa a mezzo PEC l'8 ottobre 2018, acquisita dal Servizio competente l'8 ottobre 2018 con protocollo n. 49570, con la quale il Gestore:

- 1) ha comunicato, ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 152/2006, che a seguito dello svolgimento di indagini ambientali sul sito dismesso di via Cividale, 7, in Villesse (GO), è stato rinvenuto un superamento delle CSC per il parametro Mercurio, della matrice terreno;
- 2) ha inviato un *Report* redatto da una Società di consulenza, nel quale vengono riportati le attività svolte, i punti di campionamento e le relative risultanze analitiche e viene evidenziato, tra l'altro, che:
  - a) in nessun ciclo produttivo presente all'interno dell'installazione è stato utilizzato il Mercurio e che pertanto i superamenti abbiano una genesi assolutamente estranea all'attività del Gestore stesso;

b) l'area d'indagine o una parte di essa potrebbe, anche alla luce degli studi in corso promossi da ARPA FVG che sotto intendono una problematica di carattere regionale legata alla diffusione nei suoli del mercurio, rientrare in un settore in cui tali superamenti siano riconducibili ad un valore di fondo dovuto ad inquinamento esterno;

**Vista** la nota del 10 ottobre 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente l'1 ottobre 2018 con protocollo n. 50117, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione relativa alla caratterizzazione del sito produttivo di via Cividale, 7 in Villesse (GO), effettuata a seguito della chiusura definitiva dell'impianto, come richiesto da ARPA FVG con la nota prot. n. 35788 /P /GEN/ PRA\_GO del 9 ottobre 2018;

**Vista** la nota prot. n. 0036868 /P /GEN/ PRA\_GO del 17 ottobre 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 18 ottobre 2018 con protocollo n. 51319, con la quale ARPA FVG ha trasmesso la relazione di sopralluogo effettuato presso l'installazione della Società ZINCOL ITALIA S.p.A. in data 8 giugno 2018 e in data 7 settembre 2018, dalla quale risulta:

1) che le vasche di sgrassaggio e decappaggio, la vasca di flussaggio, quella di zincatura, le vasche di strippaggio, nonché il forno di asciugatura ed i relativi impianti sono stati completamente smantellati;

2) che rimangono intatti il capannone all'interno del quale venivano svolte le attività produttive ed il bacino adibito, in fase di produzione, alla raccolta delle acque di prima pioggia, da cui venivano poi inviate al trattamento del tipo a scambio con resine ioniche prima dello smaltimento al suolo mediante subirrigazione;

3) che da una valutazione analitica del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, commissionata dalla Società ZINCOL ITALIA S.p.A. ad un'azienda esterna specializzata è emerso:

a) il superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) della colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, del decreto legislativo 152/2006, per il parametro Mercurio in uno solo dei campioni di terreno naturale alla profondità compresa tra 0,75 e 1,75 metri dal p.c. (valore trovato: 7,9 mg/kg s.s.)

b) che gli altri due prelievi relativi allo stesso sondaggio effettuati rispettivamente alla quota di compresa tra 0,05 e 0,75 metri dal p.c. e tra 1,75 e 2,50 metri dal p.c. risultano conformi al limite normativo con concentrazioni inferiori al limite di rilevabilità, posto uguale a 0,8 mg/kg;

c) che ulteriori attività di approfondimento sono state svolte successivamente al primo prelievo, con la realizzazione, attorno al punto in questione, di sei trincee fino alla profondità di circa 2,2 metri dal p.c., e tutti i campioni sono risultati, anche in questa seconda fase, non conformi, per il parametro Mercurio, alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) della colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, del decreto legislativo 152/2006, con concentrazioni comprese tra 5,6 e 12,2 mg/kg s.s.;

5) che non risultano, invece, superamenti ai valori limite della tabella 2, Allegato 5, Parte IV, del decreto legislativo 152/2006, nelle acque sotterranee;

6) che l'Agenzia regionale stessa ha ritenuto di prescrivere alla Società di realizzare la copertura del bacino di raccolta delle acque, ovvero di provvedere allo smantellamento dello stesso, al fine di prevenire problematiche di carattere sanitario e di sicurezza;

**Vista** la nota del 12 febbraio 2019, acquisita al protocollo regionale n. 2448 del 20 gennaio 2020, con la quale la Società ZINCOL ITALIA S.p.A. ha comunicato ad ARPA FVG di aver realizzato la copertura del bacino di raccolta delle acque di prima pioggia, adempiendo, di fatto, alla prescrizione contenuta nella relazione di sopralluogo trasmessa da ARPA FVG con la nota del 17 ottobre 2018;

**Vista** la nota del 23 aprile 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 24 aprile 2019 con protocollo n. 20686, con la quale il Gestore ha comunicato:

1) che in riferimento al decreto di autorizzazione integrata ambientale n. 2107 del 9 settembre 2013, lo stabilimento di Villesse (GO) è tutt'ora inattivo, con cessazione definitiva dell'attività al 3 maggio 2017;

2) che nel corso dell'anno 2018 la produzione è rimasta sospesa e non ci sono state movimentazioni di materie prime e materiali;

**Considerato** che la cessazione definitiva dell'attività di cui al punto 2.3, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società ZINCOL ITALIA S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Villesse (GO), via Cividale, 7, consente la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2107 del 9 settembre 2013, come rettificata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2263 del 7 ottobre 2013 e n. 535 del 7 aprile 2015;

## DECRETA

### Art. 1 – Revoca autorizzazione integrata ambientale

1. E' revocata l'autorizzazione integrata ambientale assentita con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2107 del 9 settembre 2013, come rettificata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2263 del 7 ottobre 2013 e n. 535 del 7 aprile 2015, rilasciata a favore della Società ZINCOL ITALIA S.p.A. con sede legale nel Comune di Barbarano Vicentino (VI), via Giacomo Matteotti, 24, identificata dal codice fiscale 00152230249.

### Art. 2 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Zincol Italia S.p.A., al Comune di Villesse (GO), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.


2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**STINQ - GO/AIA/2**

**Decreto n. 2263**

**Trieste, 7 OTT. 2013**

D.Lgs. 152/2006. Rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 2107 del 9 settembre 2013, di rinnovo dell'AIA di cui al decreto n. 1975 del 20 ottobre 2008, come modificata con il decreto n. 855 del 1 giugno 2009:

**Società ZINCOL ITALIA S.p.A..**

#### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1975 del 20 ottobre 2008, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società ZINCOL ITALIA S.P.A. con sede legale in Comune di Barbarano Vicentino (VI), via G. Matteotti, 24, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di cui al punto 2.3, lettera c), (Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora), dell'Allegato I al Decreto legislativo 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006), sito in Comune di Villesse (GO), via Cividale, 7;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 855 del 1 giugno 2009, con il

quale è stato prorogato il termine per l'adempimento alla prescrizione relativa alla realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 2107 del 9 settembre 2013, con il quale è stata rinnovata, a favore della Società ZINCOL ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Barbarano Vicentino (VI), via Giacomo Matteotti, 24, identificata dal codice fiscale 00152230249, l'autorizzazione integrata ambientale n. 1975 del 20 ottobre 2008, come modificata con il decreto n. 855 del 1 giugno 2009, relativa ad un impianto di cui al punto 2.3, lettera c), (Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. 2166 del 23 settembre 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, ha:

- riscontrato una imprecisione nel decreto n. 2107 del 9 settembre 2013, laddove viene indicata la mancata partecipazione dell'Agenzia medesima alla Conferenza di servizi svoltasi in data 27 agosto 2013;
- chiesto, conseguentemente, la rettifica del decreto stesso;

**Preso atto** che per mero errore materiale, nelle premesse del citato decreto n. 2107 del 9 settembre 2013, è stato specificato che l'ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia e l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", non avevano partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi del 27 agosto 2013 e che, per effetto dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considerava acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**Considerato** che i rappresentanti dell'ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia e dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" erano presenti alla seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 27 agosto 2013 e che, pertanto, hanno espresso, in tale sede, l'assenso dell'Ente al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale della Società Zincol Italia S.p.A., relativa all'impianto sopra menzionato;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il richiamato decreto n. 2107 del 9 settembre 2013, di rinnovo dell'AIA di cui al decreto n. 1975 del 20 ottobre 2008, come modificata con il decreto n. 855 del 1 giugno 2009;

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**DECRETA**

**Art. 1** - E' rettificata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 2107 del 9 settembre 2013, di rinnovo dell'AIA di cui al decreto n. 1975 del 20 ottobre 2008, come modificata con il decreto n. 855 del 1 giugno 2009.

**Art. 2** - Si dà atto che i rappresentanti dell'ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia e dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" hanno espresso, in sede di Conferenza di servizi svoltasi in data 27 agosto 2013, l'assenso dell'Ente al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale della Società Zincol Italia S.p.A., relativa all'impianto di cui al punto 2.3, lettera c), (Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di Villesse (GO), via Cividale, 7.

**Art. 3** - Nelle premesse del decreto n. 2107 del 9 settembre 2013 (pagina 3 del decreto), il paragrafo:

**"Preso atto** che l'ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Orientale Goriziano", non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 27 agosto 2013 e che, per effetto dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;"

viene sostituito dal seguente:


**"Preso atto** che la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Orientale Goriziano", non ha partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 27 agosto 2013 e che, per effetto dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;"

**Art. 4** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 2107 del 9 settembre 2013.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dot. Ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**STINQ - GO/AIA/2-R**

**Decreto n. 2107**

**Trieste, 9 SET. 2013**

D.Lgs. 152/2006. Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1975 del 20 ottobre 2008, come modificata con il decreto n. 855 del 1 giugno 2009, relativa ad un impianto di cui di cui al punto 2.3, lettera c), (Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di Villesse (GO), via Cividale, 7.

**Società ZINCOL ITALIA S.p.A..**

**IL DIRETTORE**

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal citato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il decreto ministeriale 31 gennaio 2005, con il quale sono state emanate le linee guida per alcune attività elencate nell'allegato I al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006);

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24



aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1975 del 20 ottobre 2008, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società ZINCOL ITALIA S.P.A. con sede legale in Comune di Barbarano Vicentino (VI), via G. Matteotti, 24, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di cui al punto 2.3, lettera c), (Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora), dell'Allegato I al Decreto legislativo 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006), sito in Comune di Villesse (GO), via Cividale, 7;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 855 del 1 giugno 2009, con il quale è stato prorogato il termine per l'adempimento alla prescrizione relativa alla realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;

**Vista** la nota prot. n. 381 del 11 febbraio 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia ha inoltrato il Rapporto conclusivo di verifica ispettiva per l'anno 2012 a seguito di intervento sul sito di Villesse (GO), via Cividale, 7, effettuato tra il 28 novembre 2012 e il 7 febbraio 2013 e ha proposto, con il rapporto stesso, di modificare l'autorizzazione integrata ambientale inserendo, relativamente ai requisiti delle sezioni, dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione, la norma tecnica UNI EN 15259 in luogo della norma UNI 10169, e modificando, per uniformità di trattamento con impianti dello stesso tipo, il limite di emissione dell'ammoniaca da 10 mg/Nmc a 20 mg/Nmc;

**Vista** la domanda del 18 aprile 2013, con la quale la Società ZINCOL ITALIA S.P.A. con sede legale in Comune di Barbarano Vicentino (VI), via G. Matteotti, 24, ha chiesto il rinnovo, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale (rilasciata con il citato decreto n. 1975/2008, come modificata con il decreto n. 855/2009);

**Vista** la nota del 9 maggio 2013, pervenuta il 13 maggio 2013, con la quale la Società ha

trasmesso, in numero di 8 copie, la documentazione inerente il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-16910-GO/AIA/2 del 15 maggio 2013, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-16912-GO/AIA/2 del 15 maggio 2013, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Villesse (GO), alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Orientale Goriziano", la documentazione relativa alla domanda di rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

**Considerato** che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Piccolo" del 29 maggio 2013, dell'annuncio previsto dall'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 4, del d.lgs 152/2006;

**Visto** il verbale della prima seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 27 agosto 2013, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione ha data lettura della nota prot. n. 5716 del 23 agosto 2013, trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Comune di Villesse, ha espresso, nei limiti di propria competenza, legati principalmente a valutazioni di carattere urbanistico, parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale della Società Zincol Italia S.p.A.;
- il rappresentante della Regione ha data lettura della nota prot. n. 24999/13 del 27 agosto 2013, trasmessa via fax nella medesima data, con la quale la Provincia di Gorizia ha espresso parere favorevole, con osservazioni e prescrizioni, al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale della Società Zincol Italia S.p.A.;
- il rappresentante della Regione ha data lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti coinvolti;
- la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la relazione istruttoria proposta dal Servizio competente, sulla base delle osservazioni degli intervenuti e dei pareri trasmessi e ha quindi proceduto alla sua approvazione;

**Preso atto** che l'ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Orientale Goriziano", non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 27 agosto 2013 e che, per effetto dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**Vista** la nota prot. n. 27978 del 27 agosto 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, al Comune di Villesse (GO), alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Orientale Goriziano" e alla Società Zincol Italia S.p.A., copia del verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 27 agosto 2013 e dell'approvata Relazione istruttoria;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore ed acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il richiamato decreto n. 1975 del 20 ottobre 2008, come modificata con il decreto n. 855 del 1 giugno 2009;

**Visto** l'articolo 66, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - Ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, è rinnovata, a favore della Società ZINCOL ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Barbarano Vicentino (VI), via Giacomo Matteotti, 24, identificata dal codice fiscale 00152230249, l'autorizzazione integrata ambientale n. 1975 del 20 ottobre 2008, come modificata con il decreto n. 855 del 1 giugno 2009, relativa ad un impianto di cui al punto 2.3, lettera c), (Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 2** - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 comprende:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

**Art. 3** - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **5 (cinque)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 4** - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

**Art. 5** - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 6** - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 7** - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, **prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione**, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 8** - L'Ente di controllo (ARPA) accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 9** - L'Ente di controllo (ARPA) comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 10** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

**Art. 11** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 12** - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a **versare ad ARPA** la tariffa stessa, entro il 30 gennaio di ogni anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, trasmettendo la relativa quietanza ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 13** - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo **13** del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

**Art. 14** - Il gestore dell'impianto, alla chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo **13** del presente decreto.

**Art. 15** - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

**Art. 16** - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 17** - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

**Art. 18** - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. Ing. Pierpaolo Gubertini



# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Lo stabilimento è situata nel comune di Villesse, foglio n. 6 particella 629/1 del N.C.E.U. Occupa una superficie complessiva pari a 40.492 mq. di cui 5.358 mq risultano area coperta.

L'area occupata dall' azienda è inserita nel Piano Regolatore Generale del Comune di Villesse (GO) come zona Omogenea D/3.

Il sito produttivo è collocato a nord est rispetto al casello autostradale di uscita Villesse ad una distanza di circa 1,5 Km e confina ad Est con la strada provinciale e per il resto con terreni agricoli.

Nel raggio di un chilometro dallo stabilimento si trovano:

Attività produttive	A 500 mt. A Est. Cava
Casi di civile abitazione	L'abitato più significativo e quello del comune di Villesse (GO) che dista circa 700m a Sud
Scuole, ospedali, etc.	Le scuole più vicine sono site a Villesse 1,5 Km a Sud L'ospedale più vicino di Gorizia
Impianti sportivi e/o ricreativi	L'impianto sportivo e ricreativo più vicino è il Centro Sportivo di Villesse
Infrastrutture di grande comunicazione	Il Raccordo Autostradale Villesse Gorizia dista circa 300m a Sud
Opere di presa idrica destinate al consumo umano	Non presenti
Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.	Il corso d'acqua più rilevante risulta certamente il fiume Torre che dista circa 1,5 Km a ovest
Riserve naturali, parchi, zone agricole	Tutta la Zona circondata da zona Agricola a maggior cultura di Mais
Pubblica fognatura	La zona non è fornita da pubblica fognatura
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	All' esterno della recinzione dello stabilimento a est e collocato il metanodotto dell' ENI
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15kW	Un Elettrodotto 20 kV che alimenta anche l'azienda corre sotterraneo a est dell' insediamento

## CICLO PRODUTTIVO

L'attività industriale svolta dalla Società è la zincatura a caldo di parti metalliche.

L'attuale capacità massima di produzione dello stabilimento è di circa 50.000 ton/anno.

## Fasi ciclo produttivo

Il trattamento di zincatura a caldo è composto dalle seguenti fasi:

1. identificazione ed aggancio del materiale;
2. trattamento chimico:
  - a. sgrassaggio;
  - b. decappaggio;
  - c. lavaggio;
  - d. flussaggio;
3. forno di pre riscaldamento;
4. zincatura a caldo;
5. raffreddamento;
6. passivazione (solo se richiesta dal cliente);
7. stacco e finitura;



### Identificazione e aggancio materiale

il materiale in entrata viene identificato mediante l'attribuzione di un numero di commessa.

Il materiale da zincare viene appeso a dei bilancini che vengono agganciati ai carri ponte per il trasporto ai successivi trattamenti.

Una volta che il bilancino è stato adeguatamente completato con tutto il materiale da zincare, esso viene trasportato sino al traslatore che alimenta il reparto di pretrattamento.

Nell'ambito preparazione materiali vengono eseguite operazioni di foratura del materiale metallico da zincare mediante fiamma ossiacetilenica. Operazioni di foratura possono essere eseguite anche per permettere all'aria di fuoriuscire dai pezzi mentre vengono inseriti nel bagno di zincatura. Tale operazione si può considerare marginale. Le apparecchiature presenti in questa fase produttiva sono essenzialmente destinate al carico ed alla movimentazione dei materiali da caricare sui bilancini. In particolare vengono utilizzati 4 carri ponte per la movimentazione dei bilancini e dei pezzi pesanti, 3 carrelli elevatori a gasolio che movimentano il materiale dall'area di stoccaggio materia prima esterna all'area di selezione e preparazione materiali all'interno del capannone e 1 transpalet elettrico più un carrello elevatore elettrico per la movimentazione del materiale all'interno del reparto di preparazione dei materiali.

### Sgrassaggio e decapaggio

La fase di sgrassaggio e decapaggio dei pezzi avviene simultaneamente per immersione in soluzione acida sgrassante, contenenti tensioattivi e acqua a temperatura tra i 12°C e i 24°C mediante scambiatore. Le vasche di decapaggio sono ubicate in un bacino di contenimento impermeabile rivestito in vetroresina e gel coat resistenti all'acido, al fine di evitare corrosioni e conseguenti infiltrazioni verso l'esterno di liquidi inquinanti raccolti sul fondo del bacino a seguito di sgocciolamenti o eventi accidentali.

### Lavaggio

Procedimento di immersione del materiale in una vasca contenente acqua allo scopo di eliminare dalla superficie dei pezzi residui della soluzione di decapaggio.

### Flussaggio

Procedimento per immersione del materiale in una vasca contenente una soluzione acquosa arricchita con Sali di cloruro di zinco e cloruro d'ammonio al fine di ricoprirli di una patina protettiva che preserva i pezzi in attesa di essere zincati da possibili ossidazioni che ne impedirebbero la zincatura.

### Forno di preriscaldamento

I pezzi flussati vengono posti in un forno, riscaldato da un bruciatore a metano, alla temperatura di circa 90°C per un periodo di circa 1 ora.

### Zincatura a caldo

Al termine della fase di preriscaldamento, il materiale passa attraverso il processo di zincatura a caldo, realizzato immergendo il materiale nello zinco fuso con leghe (435 - 450 °C), tramite sistema di movimentazione.

La vasca di zincatura, sita all'interno del forno di riscaldamento della vasca stessa, è riscaldata, per irraggiamento, da 12 bruciatori a metano. I fumi di combustione del forno sono aspirati e convogliati al recuperatore di calore e successivamente al camino. Il bagno di zincatura è dotato di una cappa di aspirazione avvolgente per la protezione degli operatori dalle eiezioni di zinco ed il contenimento dei fumi che verranno aspirati e convogliati all'impianto di abbattimento (filtro a maniche).

### Raffreddamento

I pezzi zincati sono successivamente raffreddati ad aria su apposite postazioni o raffreddati in vasca d'acqua (solo su richiesta del cliente si esegue il trattamento di passivazione a base di resine in soluzione acquosa) e staccati, manualmente, dai telai. Il materiale è poi immagazzinato, tramite carrello elevatore, presso le specifiche aree esterne allo stabilimento.

### Strippaggio

Eventuali errori derivanti dal ciclo produttivo, vengono recuperati da una fase di dezincatura, nella quale il materiale viene immerso in una soluzione acida contenente acido cloridrico. Al termine della dezincatura il materiale viene inserito nel ciclo produttivo precedentemente descritto. Tale operazione è anche utilizzata per pulire periodicamente tutte le attrezzature che vengono successivamente riutilizzate.

## **ENERGIA**

Per lo svolgimento della propria attività lo stabilimento utilizza energia elettrica per il funzionamento dei macchinari, energia termica fornita dalla combustione di metano per il riscaldamento dei forni e gasolio per

l'alimentazione dei carrelli elevatori. All'interno dello stabilimento è inoltre presente un gruppo elettrogeno di emergenza diesel avente potenza pari a 100 KVA utilizzato come gruppo di soccorso in caso di mancanza di energia elettrica da parte del fornitore.

## EMISSIONI

### Emissioni in atmosfera

I punti di emissione autorizzati sono i seguenti:

- E1 ed E2, riferiti al reparto di trattamento superficiale (decapaggio).
- E3, riferito alla captazione dei fumi della vasca di zincatura, dotato di impianto di abbattimento del tipo filtro a maniche;
- E4, riferito al forno del preriscaldamento e forno zincatura. Attività da inquinamento poco significativo art. 269, comma 14 del D.lgs. n.152/2006

### Scarichi idrici

Gli scarichi autorizzati sono:

- scarico "S1" e "S2": scarichi per servizi igienici;
- scarico "S3": acque meteoriche.

La Società dichiara di non avere scarichi di acque tecnologiche, e che le uniche acque attualmente scaricate sono le acque piovane che provengono dall'area asfaltata; tale area è dotata di un bacino di raccolta e successivo trattamento delle acque di prima pioggia con smaltimento finale a dispersione su suolo. Tale soluzione si rende necessaria in quanto l'area industriale su cui insiste l'insediamento produttivo è sprovvista di fognatura comunale o consortile e il più vicino corpo recettore dista più di 1000 metri.

### Emissioni sonore

La Società dichiara che le fonti del rumore prodotto sono relative alla movimentazione dei materiali ferrosi nel piazzale ed alle operazioni di carico e scarico dai camion (la Società opera esclusivamente dalle ore 6:00 alle 22:00).

Il 29 settembre 2011 è stata effettuata, da un tecnico professionista qualificato, un'indagine ambientale in prossimità del perimetro dell'azienda per la valutazione del possibile inquinamento acustico derivante dall'attività produttiva. Le misurazioni, effettuate durante la normale attività produttiva dello stabilimento, hanno evidenziato il rispetto dei limiti imposti dal D.P.C.M. 01/03/1991.

### Rifiuti

I rifiuti pericolosi prodotti dalla Società sono:

- l'acido esausto, che deriva dalla fase di decapaggio, che viene conferito per il recupero con carico diretto da vasca ad autocisterna; tale operazione è effettuata da personale della manutenzione;
- la polvere derivante dai filtri a maniche dei fumi di zincatura viene stoccata in big-bag ed inviati periodicamente allo smaltimento da Ditte specializzate. Anche l'olio esausto utilizzato nelle operazioni di manutenzione risulta essere un rifiuto pericoloso anche se in quantitativi poco significativi.





# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento vengono applicate le MTD, come emanate dal D.M. 31 gennaio 2005.

### Sgrassaggio di bagni aperti

DESCRIZIONE BAT	POSIZIONE DELL'AZIENDA	ADEGUAMENTO
Installazione di uno step di grassaggio, a meno che i manufatti non siano completamente privi di grasso	L'azienda opera già in questa direzione diversificando le vasche SG e DG con il contenuto di prodotto sgrassante. In particolare la concentrazione di SPECIAL CLEAN risulta del 2% nelle due vasche SG e di 1% nelle otto vasche DG	

### Decapaggio e strippaggio

Controllo dei parametri del bagno aperto (temperatura e concentrazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'azienda opera l'aspirazione e l'abbattimento dei fumi emanati dalle vasche di decapaggio;</li> <li>- l'azienda mantiene le temperature dei bagni di decapaggio e grassaggio a temperatura controllata 20°-22° mediante termocoppia;</li> <li>- l'azienda controlla le concentrazioni di acido libero HCL e ferro Fe mediante bagno bisettimanale (analisi con laboratorio esterno)</li> </ul>	Si ritiene non necessario
Controllo ed esercizio ottimizzati del bagno aperto	- le modalità di controllo ed esercizio dei bagni aperti di decapaggio sono effettuate in conformità a quanto espresso dalle BAT. Per quanto riguarda il consumo di acido fresco, l'azienda nel 2004 ha ottenuto un'efficienza pari a 18KG/ton. Il consumo risulta essere superiore di 3 ton a quanto espresso nelle BAT. Il consumo maggiore può essere dovuto al fatto che l'azienda opera lo strippaggio delle attrezzature utilizzate per l'immersione dei materiali da zincare e questo comporta un maggiore utilizzo di acido cloridrico nella fase di dezincatura. Molte aziende di zincatura utilizzano filo di ferro per questa operazione. Questa operazione non può essere effettuata dalla Ditta con il filo di ferro in quanto la dimensione e il peso dei pezzi da zincare non lo consente.	Si ritiene non necessario

Minimizzazione dell'acido esausto attraverso l'uso di inibitori di decapaggio	- l'azienda risulta conforme a quanto prescritto nelle BAT. Si utilizza SPECIAL CLEAN che oltre che operare lo grassaggio dei pezzi nei bagni di decapaggio funge anche da inibitore di decapaggio	Non necessario in quanto l'azienda opera in conformità delle BAT
Rigenerazione esterna dei liquidi di decapaggio	- l'azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT in quanto conferisce i bagni di decapaggio esausti ad aziende specializzate alla neutralizzazione e smaltimento	Non necessario in quanto l'azienda opera in conformità delle BAT
Vasche separate di decapaggio e strippaggio	- l'azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT in quanto effettua lo strippaggio in vasche separate rispetto al decapaggio.	Non necessario in quanto l'azienda opera in conformità delle BAT
Rigenerazione dell'acido e utilizzo dei Sali residui per la produzione di flussanti	- l'azienda non è in grado di sostenere questo processo internamente pertanto si affida a rigeneratori esterni.	Si ritiene non necessario

#### Lavaggio

Installazione di una vasca di lavaggio tra decapaggio e flussaggio	- l'azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT in quanto è previsto uno step di lavaggio fra decapaggio e flussaggio	
--	---	--

#### Flussaggio

Controllo del flussaggio	- l'Azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT	Non necessario in quanto l'azienda opera in conformità delle BAT
Rigenerazione esterna del flussante	- l'Azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT in quanto i bagni di flussaggio esausti vengono conferiti ad aziende che provvedono alla rigenerazione ad al riutilizzo dei sali	Non necessario in quanto l'azienda opera in conformità delle BAT

**Immersione nello zinco**

Cattura delle emissioni	- l'Azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT in quanto dotata di cabina di aspirazione fumi ed abbattimento mediante filtro a maniche	Non necessario in quanto l'azienda opera in conformità delle BAT
Recupero di calore dai gas combusti provenienti dal forno di zincatura	- l'Azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT in quanto riutilizza il calore proveniente dal forno per riscaldare acqua calda mediante un recuperatore di calore con una potenzialità di circa 400 Kw	Non necessario in quanto l'azienda opera in conformità delle BAT
Efficienza e controllo del forno di riscaldamento	- l'Azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT in quanto il forno di zincatura è costruito in modo da ottenere la migliore efficienza energetica possibile. Inoltre quando il bagno di zincatura è a riposo sulla parte superiore del forno viene collocato un coperchio isolato al fine di ridurre le perdite di calore per irraggiamento	Non necessario in quanto l'azienda opera in conformità delle BAT
Recupero dei sottoprodotti contenenti zinco	- l'Azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT in quanto tutti i sottoprodotti contenenti zinco vengono immagazzinati separatamente, protetti da pioggia e vento, riutilizzati nell'industria dei metalli  - le schiumature di zinco vengono conferite ad impianti che ne raffinano e riutilizzano il contenuto	Non necessario in quanto l'azienda opera in conformità delle BAT
Riduzione produzione di matte di zinco	- l'Azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT in quanto opera il lavaggio dopo il decapaggio in modo adeguato ed utilizza agenti flussanti ottimizzati nelle concentrazioni di sali	Non necessario in quanto l'azienda opera in conformità delle BAT
Riduzione della produzione di spruzzi di zinco	- l'Azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT in quanto effettua una corretta essiccazione dopo il bagno di flussaggio e gli spruzzi di zinco sono reimmessi nel bagno di zincatura.	Non necessario in quanto l'azienda opera in conformità delle BAT



# ALLEGATO B

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

### Punti di emissione "E1" ed "E2" (decappaggio)

- composti gassosi del cloro, come acido cloridrico 5 mg/Nm

### Punto di emissione "E3" (zincatura a caldo)

- Polveri totali 10 mg/Nmc

- composti gassosi del cloro, come acido cloridrico 5 mg/Nmc

- ammoniaca e ammonio in fase gassosa 20 mg/Nm

I condotti di emissione ed i punti di campionamento devono essere conformi a quanto previsto dalle norme UNI EN 15259 e fornire, per quanto attiene all'accessibilità alle misurazioni, tutti i requisiti di sicurezza stabiliti al punto 6 delle norme medesime

## SCARICHI IDRICI

Gli scarichi delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le acque dello scarico denominato S3 (acque meteoriche di dilavamento) dovranno rispettare i limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006;
- agli scarichi denominati S1 ed S2 potranno essere addotte esclusivamente le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento;
- la manutenzione del pozzetto di campionamento degli scarichi S1 ed S2 dovrà prevedere l'estrazione del fango e della crosta e dovrà essere effettuata periodicamente;

## RIFIUTI

La gestione dei rifiuti non prevede attività soggette ad autorizzazioni in base alla normativa vigente di settore. La Società si avvale del deposito temporaneo.

## RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Villesse, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00). Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici da parte di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6-7-8, della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.



# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

### Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il Gestore deve tempestivamente comunicare l'accaduto alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG e deve essere attivato un sistema alternativo di misura e campionamento, da concordarsi con l'ARPA FVG.

### Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto all'impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività, ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati della Società.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

### Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria consortile
- c) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee
- d) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- e) aree di stoccaggio di rifiuti
- f) pozzo approvvigionamento idrico.

**Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

**Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano**

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS con frequenza annuale.  
Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

**RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO**

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1- Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	• ZINCOLITALIA S.p.A.	DARIO CARA (controllo interno)
Società terza contraente	Come da comunicazione della società	
Autorità competente	• Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	• Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Referente IPPC del Dipartimento Provinciale di Gorizia

**ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE**

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.


**PARAMETRI DA MONITORARE**

**Aria**

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

inquinanti	E1	E2	E3	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
				Continuo	Discontinuo	
Ammoniaca			X		semestrale	Unichim 632:84
Zinco (Zn) e composti			X		semestrale	UNI EN 13284+MU 723:86
Cloro e composti inorganici	X	X	X		semestrale	All.2 D.M 25/08/2000
PM			X		semestrale	UNI EN 13284 1:2003



Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Scrubber umido	- Pulizia girante (annuale) - revisione pompe (triennale)	quadro elettrico di comando - visiva delle parti di funzionamento	Giornaliera stato di funzionamento	Informativo settimanale
E2	Scrubber umido	- Pulizia girante (annuale) - revisione pompe (triennale)	quadro elettrico di comando - visiva delle parti di funzionamento	Giornaliera stato di funzionamento	Informativo settimanale
E3	Filtro maniche	- Pulizia girante (annuale)	quadro elettrico di comando - visiva delle parti di funzionamento	-Giornaliera stato di funzionamento -Controllo vacuostato	Informativo settimanale

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 4 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Vapori reparto trattamenti superficiali	Vasche di decapaggio e grassaggio	Aspirazioni localizzate	Monitoraggio ambientale Acido Cloridrico NIOSH 7903	Biennale	Relazione stato ambienti di lavoro Valutazione dei rischi (D.lgs 81/2008)
Fumi vasca di zincatura	Vasca di zincatura	Aspirazioni localizzate	Monitoraggio ambientale Acido Cloridrico NIOSH 7903 Polveri inalabili M.U. 1998:05 Metalli NIOSH 7300- UNICHIM 723	Biennale	Relazione stato ambienti di lavoro Valutazione dei rischi (D.lgs 81/2008)

## Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab. 5 – Inquinanti monitorati

	S1	S2	S3	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
				Continuo	Discontinuo	
pH	X	X	X		SEMESTRALE	APAT IRSA CNR 29/2003 2060
Solidi sospesi totali	X	X	X		SEMESTRALE	APAT IRSA CNR 29/2003 2090B
BOD <sub>5</sub>	X	X	X		SEMESTRALE	APAT IRSA CNR 29/2003 5120B
COD	X	X	X		SEMESTRALE	APHA 5220B 21th ed. 2005
Cadmio (Cd) e composti			X		SEMESTRALE	EPA 6020 A 2007
Ferro			X		SEMESTRALE	EPA 6020 A 2007
Nichel (Ni) e composti			X		SEMESTRALE	EPA 6020 A 2007
Piombo (Pb) e composti			X		SEMESTRALE	EPA 6020 A 2007
Rame (Cu) e composti			X		SEMESTRALE	EPA 6020 A 2007
Zinco (Zn) e composti	X	X	X		SEMESTRALE	EPA 6020 A 2007
Fosforo totale	X	X			SEMESTRALE	APHA ST.MTH. ED.21/2005-4550B
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	X	X			SEMESTRALE	APAT IRSA CNR 29/2003 4030
Azoto nitroso (come N)	X	X			SEMESTRALE	D.M. 23.03.2000
Grassi e olii animali/vegetali	X	X			SEMESTRALE	APAT IRSA CNR 29/2003 5160B
Idrocarburi totali	X	X	X		SEMESTRALE	IRSA-CNR Q 100/5140
Tensioattivi totali	X	X			SEMESTRALE	APAT IRSA CNR 29/2003 5170
Saggio di tossicità acuta su Daphnia Magna			X		ANNUALE	IRSA-CNR 8020-B-quaderno APAT 29/2003

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 6 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S3	FILTRO A RESINE		ELETTRONICO	CONDUTTIMETRO	STANDARD DI RIFERIMENTO/SETTIMANALE	Informatico settimanale



## Rumore

Nella tabella 7 vengono riportati l'indicazione della frequenza e dei recettori presso i quali deve essere eseguita l'indagine acustica.

Tab. 7 – Verifica d'impatto acustico

Previsione di verifiche di inquinamento acustico	
Frequenza	TRIENNALE
Recettori	PERIMETRO DI CONFINE DELL' AZIENDA

Tab. 8 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Decapaggio 110105	R5-R6	Analisi chimica	Annuale	VERIFICA REGISTRI
Fanghi 110110	D15	Analisi chimica	Annuale	VERIFICA REGISTRI
Cristalli sale 110198	D15	Analisi chimica	Annuale	VERIFICA REGISTRI
zinco solido 110501	R13	Analisi chimica	Annuale	VERIFICA REGISTRI
Ceneri zinco 110502	R4	Analisi chimica	Annuale	VERIFICA REGISTRI
Polvere filtro manica 110503	D15	Analisi chimica	Annuale	VERIFICA REGISTRI
Imballaggi legno 150103	R13	visivo		VERIFICA REGISTRI
Imballaggi misti 150106	R5	visivo		VERIFICA REGISTRI
Filo di ferro 170405	R13	Visivo		VERIFICA REGISTRI

## GESTIONE DELL'IMPIANTO

### Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 9 e 10 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 9 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri			Perdite		
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Vasche di decapaggio	Acidità libera HCl  Concentrazione di Ferro (Fe)	Quindicinale	Con impianto a regime	L'acidità libera di HCl viene rilevata con il metodo della titolazione con NaOH. Il tenore di ferro viene rilevato mediante analisi con spettrofotometro ad assorbimento atomico "Spectra"	HCL	Registrazione su supporto informatico



Tab. 10 – Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Aspirazione fumi decapaggio	Controllo e se del caso sostituzione cinghie ventilatori – pulizia separatore gocce	Annuale	Registrazione su supporto informatico
Aspirazione fumi decapaggio	Ingrassaggio alberi aspiratori	Quindicinale	Registrazione su supporto informatico
Aspirazione fumi vasca zincatura	Controllo e se del caso sostituzione cinghie controllo e se del caso sostituzione maniche filtranti	Annuale	Registrazione su supporto informatico
Aspirazioni fumi vasca zincatura	Ingrassaggio coclea estrazione polveri fumi zincatura – ingrassaggio alberi aspiratori	Quindicinale	Registrazione su supporto informatico

### Controlli sui punti critici

Nella tabella 11 vengono evidenziati i punti critici degli impianti, le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

Tab. 11- Punti critici degli impianti e dei processi produttivi

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione e dei controlli
Vasche di decapaggio	Acidità libera HCl  Concentrazione di Ferro (Fe)	<b>Quindicinali</b>	Con impianto a regime	L'acidità libera di HCl viene rilevata con il metodo della titolazione con NaOH. Il tenore di ferro viene rilevato mediante analisi con spettrofotometro ad assorbimento atomico "Spectra"	<b>HCL</b>	Registrazione su supporto informatico

### Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 12 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 12 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasca di sgrassaggio	Visivo	Settimanale	Informatica	Visivo	Settimanale	Informatica
Vasca di decapaggio	Visivo	Settimanale	Informatica	Visivo	Settimanale	Informatica
Vasca di strippaggio	Visivo	Settimanale	Informatica	Visivo	Settimanale	Informatica

## Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 13 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 13 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Energia elettrica consumata per tonnellata di zinco consumato	MWh/tonn		Annuale	Registro
Metano consumato per tonnellata di zinco consumato	M <sup>3</sup> /tonn		Annuale	Registro

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 14, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- verifica della regolare trasmissione dei dati;
- verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.



Tab. 14 - Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni (allegato IV del D.M. 24/04/2008)	Aria	biennale	2
	Acqua	biennale	2
	Rifiuti	biennale	2
	Clima acustico	triennale	1
Campionamento e analisi (allegato V del D.M. 24/04/2008)	Aria Camino E3 -tutti gli inquinanti del PMC	triennale	1
	Acqua Scarico S3 -tutti gli inquinanti del PMC	annuale	5

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.